

SCHEMA DI ATTO CONVENZIONALE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA
MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA LOCALE

L'anno duemilaventi, addì del mese di dicembre, tra i Sigg.ri:

- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;
- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;
- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;
- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;
- _____, nata a _____ il _____, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di _____, Codice Fiscale _____, Partita Iva _____;

Premesso:

- che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni fra Enti Locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata della funzione inerente Polizia Municipale E Amministrativa Locale rappresenta il miglior strumento per attuare un presidio integrato dei territori dei comuni convenzionati sulla base di criteri e principi condivisi;
- che tale strumento giuridico assicura una qualità ottimale del servizio, una gestione uniforme delle attività associate sull'intero territorio interessato ed attua una razionale gestione del personale e dei mezzi coinvolti;
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di una idonea convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

Valutata l'opportunità di p r o c e d e r e allo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale al fine di mantenere un impiego ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie oltreché la piena valorizzazione del personale, omogeneizzando le procedure e la

modulistica adottata nonché assicurando funzionalità ed economicità nella gestione del servizio con carattere di continuità e di uniformità;

Atteso che i Comuni di _____:

hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata la funzione inerente la Polizia Locale, in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del..... resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del..... resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del..... resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del..... resa I.E.

deliberazione del Consiglio comunale di _____ n. del..... resa I.E.

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità

1.Scopo della presente convenzione è quello di attuare una forma di gestione coordinata del servizio di Polizia Locale per un migliore e più economico impiego delle risorse umane e strumentali, nel rispetto delle prerogative dei comuni interessati.

A titolo non esaustivo vengono di seguito riportate le principali funzioni gestite dall'Ufficio associato:

- a) polizia amministrativa
 - polizia annonaria, commerciale e tributaria
 - polizia igienico sanitaria
 - polizia veterinaria
 - polizia edilizia e ambientale
 - polizia urbana
 - polizia rurale
 - polizia cimiteriale
- b) polizia stradale
- c) polizia giudiziaria
- d) funzioni di pubblica sicurezza

Art. 2 - Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale per la gestione associata per il Servizio di polizia municipale e amministrativa locale è individuato nel territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.
2. L'ambito territoriale di cui all'art. 5 comma 5 della Legge nr.65/1986 relativo al Porto dell'arma coincide con il territorio dei Comuni sottoscriventi la presente convenzione. L'uso dell'arma dovrà essere concordato dalle Amministrazioni associate per uniformità di intenti.

Art. 3 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

1. Gli enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi associati, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli enti convenzionati, dal comune di Ripe San Ginesio indicato quale capofila.
2. I comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano ad assicurare la consistenza del personale destinato ai servizi associati per la durata della convenzione e a coordinarne il servizio secondo modalità che siano maggiormente aderenti alle esigenze dell'intero territorio.
3. In relazione alla gestione dei servizi associati il comune capofila predispone gli indirizzi programmatici, sulla base delle linee programmatiche della Conferenza dei sindaci di cui al successivo art. 4, prevedendo nel proprio bilancio la spesa per il servizio associato, e vi dà attuazione assumendo tutti i provvedimenti necessari con atti monocratici o collegiali, secondo le rispettive competenze degli organi.
4. In attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata nelle singole materie sono fissati in appositi Accordi disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 approvati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo 4. Gli Accordi citati regolano le intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa, gli aspetti gestionali esecutivi nonché le modalità per la gestione delle informazioni agli utenti (anche designando almeno un referente a tale scopo nei Comuni firmatari).
5. Restano di competenza di ciascun sindaco i provvedimenti da emanarsi in qualità di autorità locale. Parimenti resta di competenza di ciascun sindaco, quale ufficiale di governo, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
6. In presenza di ordinanze contingibili e urgenti emanate da più sindaci contemporaneamente, le priorità di intervento vengono definite dal presidente della conferenza.
7. La sede dei servizi associati di che trattasi è individuata presso il comune di Ripe San Ginesio.

Art. 4 - Conferenza dei sindaci

1. Le parti convengono di istituire una Conferenza composta dai Sindaci, o dai loro delegati, dei comuni partecipanti alla convenzione. La Conferenza dei sindaci è competente per le questioni generali, per la programmazione delle funzioni e dei servizi con atti di indirizzo, per la verifica ed il controllo sull'espletamento del servizio, nonché per l'approvazione degli Accordi di cui all'art. 3.
2. La conferenza dei sindaci è presieduta dal sindaco del comune capofila in qualità di presidente. Essa è convocata dal medesimo, anche su richiesta di uno dei sindaci dei comuni convenzionati, ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.
3. Presta funzioni di segretario della convenzione il segretario comunale o altro dipendente incaricato del comune capofila.
4. Tutte le decisioni della Conferenza vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno la metà più uno rappresentanti dei Comuni associati (nel caso in cui subentrino altri comuni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti dei Comuni associati).

Art. 5 – Durata della convenzione

1. La convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla data di stipulazione. Alla scadenza potrà essere rinnovata o prorogata.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.
3. Il responsabile/i del servizio/i relaziona annualmente alla conferenza dei sindaci sull'attività svolta dai servizi associati.

Art. 6 – Regolamenti di polizia locale

1. Nel territorio di ciascun comune convenzionato si applicano i regolamenti sull'esercizio delle diverse funzioni svolte dalla polizia locale, nei testi attualmente vigenti.

Art. 7 – Personale

1. Alla convenzione è allegato l'elenco del personale che i comuni convenzionati, hanno nella loro dotazione organica.
2. Il personale che opera nell'ambito del servizio associato di polizia locale, se in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, svolge le proprie funzioni in forza del provvedimento originariamente rilasciato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della L. n. 65/1986.
3. Il personale dei comuni associati conserva il proprio rapporto di servizio con il comune di rispettiva appartenenza, nel cui organico conserva la propria posizione giuridica ad ogni effetto di legge. Pertanto ogni atto inerente o incidente sullo status giuridico e normativo del dipendente, nonché la definizione del relativo trattamento economico è di competenza del comune di appartenenza.
4. Qualora un comune risulti momentaneamente parzialmente carente o sprovvisto di agente di P.M., la conferenza dei Sindaci stabilirà le modalità ed i tempi per la copertura del servizio, e l'accollo dei relativi costi

Art. 8 – Oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari per la gestione associata del servizio sono individuati e concordati annualmente d'intesa tra i comuni aderenti alla convenzione, sulla base di Accordi definiti preventivamente all'interno della Conferenza dei sindaci che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra gli Enti.
2. Annualmente, in seguito all'approvazione del rendiconto della gestione, il comune capo convenzione provvede a trasmettere agli enti stipulanti un rendiconto delle spese impegnate e delle entrate accertate nell'anno precedente per lo svolgimento dei servizi associati.

Art. 9 - Modalità di riscossione e riparto dei proventi

1. I proventi delle sanzioni comminate nell'esercizio del servizio di polizia locale debbono essere versati al comune sul cui territorio è stata accertata la violazione, fatti salvi i casi in cui occorra effettuare i versamenti allo stato o a ente diverso dal comune.

Art. 10 – Obblighi e garanzie

1. Il comune capo convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti ai servizi associati.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il comune capo convenzione a provvedervi entro 30 giorni.

Art. 11 – Enti partecipanti, recesso e scioglimento

1. Al fine di favorire l'estensione dei servizi e di ottenere le maggiori economie di scala, si conviene che la presente convenzione sia aperta all'adesione di tutti i Comuni interessati, previa parere favorevole della conferenza dei Sindaci.
- I Comuni che avranno ottenuto il parere favorevole, approveranno con apposita deliberazione dei rispettivi Consigli, la presente convenzione assumendone tutti gli obblighi.
2. E' possibile recedere dalla presente convenzione, dopo decorsi i primi un anno, mediante comunicazione scritta da effettuarsi al Comune capofila ed ai Comuni aderenti alla convenzione con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al periodo di preavviso.
3. Il Comune che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni eventualmente assunte.
4. Qualora la facoltà di recesso fosse esercitata dal comune capofila la convenzione conserva la propria validità se gli altri enti associati provvedono ad individuare con apposito atto altro Ente capofila.
5. Nel caso di scioglimento della Convenzione i beni eventualmente acquistati (attrezzature e/o automezzi) di proprietà dei singoli Comuni, restano nella disponibilità del Comune proprietario dei beni.

Art. 12 – Altri rapporti

1. Per ogni aspetto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti attraverso gli Accordi di cui all'art. 3.
2. La soluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni firmatari è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei sindaci.

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

Art. 14 – Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del DPR 642/1972, Allegato B, art. 16 e del DM 20 agosto 1992.
2. Non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione" allegata al DPR 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di _____

Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____

Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____

Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____

Il sindaco (_____): _____

Per il comune di _____

Il sindaco (_____): _____